



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

Deliberazione del Direttore Generale

Oggetto: FORNITURA IN ESCLUSIVA DI N. 1 ECOGRAFO ARIETTA 750SE FULL OCCORRENTE ALLA S.C. GASTROENTEROLOGIA DELL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – CPV 33112000-8 SIMOG 9052514 - CIG 97769881BC- DELIBERAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA nominato con D.G.R. n. 16-3298 del 28.05.2021;

su conforme proposta del Direttore della S.C. Provveditorato, che ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato

Premesso che con relazione del 03/04/2023 pervenuta tramite mail in medesima data alla S.C. Provveditorato e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il Direttore della S.C. Gastroenterologia Dott. Rodolfo Rocca ha richiesto l'acquisto di un ecografo di ultima generazione per l'attività di eco-endoscopia digestiva, in grado di fornire immagini diagnostiche ad elevata risoluzione per individuare lesioni od elementi patologici occulti, da aggiungere all'attuale ecografo modello Arietta V70 già presente nel reparto di Gastroenterologia, in vista di una riorganizzazione funzionale degli spazi dedicati alle attività di endoscopia digestiva e bronchiale, che richiede una adeguata dotazione strumentale;

Considerato che, come dichiarato dal Dott. Rodolfo Rocca nella succitata relazione, la migliore soluzione attualmente sul mercato in termini di performance e di sviluppo futuro tale da mantenere adeguati nel tempo gli standard diagnostici ed interventistici del centro di Endoscopia, è rappresentata dall'ecografo modello Arietta 750SE FULL di produzione Hitachi, la cui infungibilità è dovuta al fatto che è l'unica in grado di interfacciarsi con le sonde di videoecoendoscopia digestiva attualmente presenti in Azienda;

Dato atto che l'ecografo modello Arietta 750SE FULL è prodotto dalla Società Hitachi Medical System Europe, come si evince dalla brochure allegata al presente provvedimento ed è commercializzato in esclusiva dalla Società Pentax Italia S.r.l., con sede legale in Via Clemente Prudenzio n. 16 – 20138 Milano, P.IVA/C.F. 11159150157, come attestato dalle seguenti dichiarazioni allegata alla presente quali parti integranti e sostanziali:

1. dichiarazione da parte della società Pentax Italia S.r.l., relativamente alla commercializzazione in esclusiva dell'apparecchiatura cod. 301404 (Arietta 750SE) completa di software dedicati, compatibile e prefigurata specificatamente per l'utilizzo con le sonde ecoendoscopiche Pentax delle serie 70K e J10;
2. nota del 06/07/2020 da cui emerge che il Gruppo Hoya Corporation, di cui Pentax Medical è una divisione dello stesso Gruppo e la Società Hitachi LTD hanno stipulato un accordo quinquennale (sino a luglio 2025) relativo ai sistemi endoscopici ad ultrasuoni, in base al quale le parti





**Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte**

rafforzeranno la collaborazione tecnica e Hitachi continuerà a fornire sistemi diagnostici ad ultrasuoni e parti correlate ai sensori utilizzati per valutare la stadiazione del cancro nel fegato e pancreas e nei bronchi;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 del Dott. Rodolfo Rocca, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l'importo presunto per l'acquisto di n. 1 Ecografo Arietta 750SE-FULL – Sistema ad Ultrasuoni Pacchetto Completo, ammonta a € 81.250,00 + I.V.A 22%;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione del materiale di cui trattasi tramite procedura in esclusiva con la Società de quo attraverso piattaforma SINTEL;

Visto l'art 63, comma 2, lett. b) punto 2. del D.Lgs. 50/2016 nell'ambito del quale rientrano le forniture di cui trattasi, in quanto materiale infungibile, che consente di prescindere dal confronto concorrenziale qualora, per ragioni di natura tecnica non esistano altri operatori economici sul mercato che possano fornire possibili sostituti;

Considerato che l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. prevede, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'obbligo dell'approvvigionamento utilizzando le Convenzioni stipulate dalle Centrali Regioni di Riferimento ovvero, qualora non siano operative Convenzioni regionali, le Convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a;

Verificato che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione stipulata da S.C.R. Piemonte S.p.A. e dalla Consip S.p.A. attiva, né risulta che la centrale di Committenza del Piemonte ha aderito a Convenzioni attivate presso altro Soggetto Aggregatore;

Valutato che, in attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, i prodotti oggetto della fornitura in argomento non rientrano nelle categorie merceologiche ai sensi dell'art.9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e relative soglie di obbligatorietà;

Visto l'art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti e delle concessioni, che dispone l'obbligo delle stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, di approvare apposito provvedimento di autorizzazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la Lettera di invito ed i relativi allegati, annessi alla presente quali parti integranti e sostanziali, ad eccezione dell'allegato B), depositato agli atti:

all. A) Patto d'integrità;

all. B) DGUE editabile (Documento di Gara Unico Europeo) editabile (non materialmente allegato alla presente deliberazione);

all. C) Dichiarazioni integrative al DGUE;

all. D) Modello Dichiarazione a corredo offerta economica;

All. ACCORDO DI TRATTAMENTO DEI DATI CON IL RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“RGPD” o “GDPR”);

Atteso che la gara in oggetto è stata inserita nel programma delle gare inerenti gli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D.Lgs 50/2016 da intraprendere nel biennio 2022/2023, approvata con il



**Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte**

provvedimento n. 81 del 04/02/2022, successivamente integrato dai provvedimenti n. 265 del 05/04/2022 e n. 294 del 29/03/2023 (codice unico intervento - CUI n. F09059340019202200012);

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

DELIBERA

per quanto in premessa specificato e da intendersi qui integralmente richiamato,

1) di autorizzare ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la contrattazione, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, e dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, in esclusiva con la società Pentax Italia S.r.l., con sede legale in Via Clemente Prudenzi n. 16 – 20138 Milano, P.IVA/C.F. 11159150157, tramite piattaforma SINTEL, per l'acquisizione di n. 1 Eco-grafo Arietta 750SE-FULL – Sistema ad Ultrasuoni Pacchetto Completo occorrente alla S.C. Gastroenterologia”, SIMOG 9052514 - CIG 97769881BC, per un importo presunto di € 81.250,00 + I.V.A 22%

2) di approvare la Lettera di invito ed i relativi allegati, ad eccezione dell'allegato B), annessi alla presente quali parti integranti e sostanziali:

all. A) Patto d'integrità;

all. B) DGUE editabile (Documento di Gara Unico Europeo) editabile (non materialmente allegato alla presente deliberazione);

all. C) Dichiarazioni integrative al DGUE;

all. D) Modello Dichiarazione a corredo offerta economica;

All. ACCORDO DI TRATTAMENTO DEI DATI CON IL RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“RGPD” o “GDPR”);

3) di dare atto che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile in quanto l'impegno di spesa sarà assunto per mezzo di successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva;

4) di dare atto che l' Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta fornitrice, in ipotesi di aggiudicazione, a condizioni più favorevoli, di gare centralizzate da SCR Piemonte o Consip S.p.a., per il medesimo bene e/o servizio;

5) di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedurali relativi all'espletamento della procedura di gara, secondo le forme di rito, è la S.C. Provveditorato.